

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1278-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: RUSSO RAFFAELE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(FORTE)**

**COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)**

**E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)**

Presentato il 10 febbraio 1984

Delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976
in materia di diritto delle società

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo un *iter* abbastanza travagliato giunge finalmente in Assemblea il disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 77/91 del Consiglio delle Comunità Europee in materia di diritto delle società.

Queste direttive vengono emanate dalla Comunità secondo il dettato del paragrafo 3 dell'articolo 54, lettera g) del Trattato di Roma, che prevede la libertà di stabilimento nel territorio degli Stati membri, oltre che delle persone fisiche, anche delle società e quindi sono volte all'armonizzazione della legislazione dei singoli Stati. Non si tratta cioè di unificare le singole legislazioni, ma di adeguare la disciplina dei propri istituti giuridici nell'ambito di uno schema generale.

La prima direttiva del 9 marzo 1968 prescriveva misure di coordinamento in tema di pubblicità, validità degli obblighi e nullità di alcuni tipi di società di capitale. Essa ha trovato regolare applicazione in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1127 del 1969. La quarta direttiva, di gran lunga la più importante, del luglio 1978, concernente principalmente i conti annuali o bilancio di esercizi delle società di capitali ha trovato un sostanziale accoglimento nel nostro ordinamento in occasione della normativa Visentini, già emanata ed operante, così come ha trovato accoglimento la terza n. 78/855. Analoga sorte non è toccata alla seconda direttiva, che non si è tradotta in legislazione operante nel termine stabilito per cui con sentenza della Corte di Giustizia

n. 136/81 del 12 ottobre 1982 è stato sancito che « la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato ». Di qui la necessità di provvedere con la massima urgenza.

Quanto al merito della direttiva si può dire che questa è intesa a promuovere l'armonizzazione nei seguenti settori di disciplina delle società per azioni: contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto; limite minimo del capitale sociale; conferimenti in natura; distribuzione di dividendi e relativi acconti; aumento del capitale e diritto di opzione; perdite incidenti sul capitale e riduzione di questo. La disciplina proposta trova già adeguato riscontro nell'ordinamento italiano. I principi della effettività e della integrità del capitale sociale, così come il principio della parità di trattamento dei soci, ai quali la direttiva comunitaria essenzialmente si ispira, sono già alla base del diritto italiano che disciplina le società per azioni. Sotto taluni aspetti, anzi, come accade per la determinazione del capitale minimo delle società per azioni, la legge italiana è più rigorosa; mentre infatti la direttiva comunitaria ritiene sufficiente per la costituzione delle società per azioni un capitale corrispondente a 25 mila unità di conto, l'ordinamento giuridico italiano richiede — in base all'articolo 11 della legge n. 604 del 1977 — un capitale minimo di 200 milioni di lire. D'altra parte l'ordinamento italiano prevede, in determinate situazioni regolate dalle direttive, accanto alle sanzioni civili l'applicazione di san-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni penali che rappresentano una ulteriore efficace tutela di quegli interessi in funzione delle quali la direttiva è posta.

Ciò premesso, va subito evidenziato che il testo del disegno di legge approvato all'unanimità dalla Commissione, si differenzia da quello originario per una maggiore specificità dei principi e dei criteri direttivi della delega.

La direttiva non è certo di quelle che presentano, per il nostro ordinamento, particolari problemi di adeguamento. Tuttavia la previsione in essa di istituti, come gli acconti sui dividendi e l'acquisto di azioni proprie, che ricevono nel nostro ordinamento una disciplina sotto molti versi incompleta, e l'esigenza di introdurre norme, anche di natura penale, per assicurare il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva, hanno convinto della necessità di un più puntuale intervento del Parlamento in questa sede al fine di circoscrivere il campo della delegazione e, quindi, la sfera di discrezionalità del legislatore delegato.

Passando ad esaminare le modifiche apportate, si rileva:

la lettera *a*) riproduce quella corrispondente della primitiva formulazione del testo di legge delega;

la lettera *b*) riguarda gli acconti sui dividendi, istituito per nulla regolato dal nostro ordinamento che pure sembra supporre la legittimità (arg. *ex* articolo 4, *sub* 1, primo comma, n. 4, legge 7 giugno 1974, n. 216).

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita dall'articolo 15.2 della direttiva.

I principi ed i criteri direttivi che figurano nel testo approvato dalla Commissione sono diretti, anzitutto, a limitare in termini soggettivi la possibilità di distribuire acconti sui dividendi. È in proposito apparso opportuno fare riferimento alle sole società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale: ciò sia in considerazione delle garanzie che può fornire questo sistema di controllo,

sia constatando che ad esso sono sottoposte in primo luogo le società quotate in borsa, ossia quelle per le quali soprattutto è avvertita l'esigenza di una remunerazione infrannuale dell'investimento azionario.

La lettera *a*) del disegno di delega impone inoltre al legislatore delegato di « dettare disposizioni atte ad evitare che possano essere dichiarati (*rectius*: distribuiti) utili non effettivamente conseguiti ».

Con la lettera *c*) si è voluto impedire al legislatore delegato di utilizzare la possibilità concessa dall'articolo 20.1, *c*) della direttiva di non osservare le cautele prescritte per l'acquisto di azioni proprie quando l'operazione è effettuata da banche o da altri istituti finanziari.

La lettera *d*) è diretta all'abrogazione del secondo comma dell'articolo 251 delle disposizioni transitorie al codice civile a norma del quale « il deposito prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329 deve essere eseguito presso l'Istituto di emissione ». L'abrogazione di questa disposizione non sarebbe richiesta dall'attuazione della direttiva ma è stata sollecitata sia dal Ministero del Tesoro che dalla Banca d'Italia. Di qui la necessità di un apposito criterio direttivo.

In effetti, essendo i depositi di privati presso la Banca d'Italia infruttiferi, quello in esame comporta per la società costituenda un costo in termini di perdita di interessi. Proprio per tale motivo le società, appena costituite, si affrettano a richiedere la restituzione del deposito per trasferirne il controvalore presso l'azienda di credito di cui sono clienti. D'altra parte, dal punto di vista della Banca d'Italia, si tratta di servizio del tutto estraneo alle funzioni istituzionali, che comporta un non irrilevante impegno di lavoro. Gli inconvenienti ora indicati, sarebbero eliminati se i depositi prescritti dal citato articolo 2329, n. 2, potessero essere eseguiti presso una qualsiasi azienda di credito soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia. L'innovazione non dovrebbe destare preoccupazione, poiché l'esigenza di particolare cautela che ha condotto il legislatore del codice civile a riservare all'Istituto di emissione il servizio in questione appare

oggi non più giustificata, considerati i ben più delicati compiti, spesso consistenti in vere e proprie pubbliche funzioni che leggi successive hanno attribuito al sistema bancario (ad esempio in tema di controllo valutario e di riscossione di imposte).

Al momento della valutazione finale la disposizione racchiusa nella lettera *d*) è stata integrata con l'imposizione, a carico del legislatore delegato, dell'obbligo di prescrivere « le relative cautele in ordine alla tutela dei terzi ».

La lettera *c*) è identica a quella *b*) del testo originale del disegno di legge di delega.

Le lettere *f*), *g*), *h*), *i*) contengono principi e criteri direttivi per la formulazione di norme penali necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva.

Le modificazioni della normativa penale riguardano la disciplina:

1) degli acconti sui dividendi (lettere *g*, e *h*);

2) delle acquisizioni della società nel biennio dalla costituzione previste dall'articolo 11 della direttiva (lettera *f*);

3) dell'acquisto di azioni proprie (lettera *i*).

Per quanto concerne il punto 1), era stata prospettata l'opportunità di individuare due diversi gruppi di violazioni diversamente sanzionate a seconda che esse comportino, o meno, una aggressione alla integrità del patrimonio sociale. A tanto miravano gli emendamenti *g*), *h*) presentati dal relatore nella seduta del 21 maggio 1985.

Questa impostazione non è stata respinta dalla Commissione che però dopo ampia discussione, ha tutto sintetizzato

approvando unanimemente un emendamento presentato dal deputato Macis.

Per quel che concerne il punto 2), deve considerarsi che l'articolo 11 della direttiva è diretto ad impedire facili elusioni della rigorosa disciplina stabilita per i conferimenti in natura. Appare quindi necessario estendere le pene comminate dall'articolo 2629 del codice civile per il caso di valutazione esagerata di conferimenti in natura anche alla esagerata valutazione dei beni trasferiti.

Circa, infine, l'acquisto delle azioni proprie è parso necessario estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del codice civile (attualmente riferite alla violazione degli obblighi e dei divieti sanciti in materia dall'articolo 2357 del codice civile) alla violazione degli ulteriori obblighi e divieti che saranno introdotti nel nostro ordinamento per dare attuazione agli articoli 19-22 della Direttiva, che dettano una disciplina molto più articolata ed analitica di quella attualmente vigente nel nostro paese.

In questo quadro sembra altresì opportuno uniformare a quello previsto dal citato articolo 2630 il trattamento sanzionatorio della violazione, da parte degli amministratori, delle disposizioni dell'articolo 2359-*bis* del codice civile in tema di acquisto di azioni da parte di società controllate.

Trattasi infatti di situazioni sostanzialmente analoghe che non dovrebbero quindi essere diversamente considerate dal legislatore.

Per tutti i motivi suesposti, il relatore, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, chiede all'Assemblea di approvare il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione stessa.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

NULLA OSTA
all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonché secondo i seguenti:

a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

b) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;

c) apportare alla disciplina delle materie oggetto della direttiva di cui sopra le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva medesima.

Il decreto di cui al comma precedente è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni, si procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonché secondo i seguenti:

a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

b) ammettere l'erogazione di acconti sui dividendi solo alle società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1975, n. 136, e dettare disposizioni atte ad evitare il rischio che possano essere dichiarati utili non effettivamente conseguiti;

c) consentire l'acquisto di azioni proprie da parte delle aziende e istituti di credito costituiti in forma societaria e delle società finanziarie solo nella ricorrenza delle condizioni prescritte dall'articolo 19 della direttiva;

d) prevedere che nel caso di conferimenti in denaro il versamento prescritto dall'articolo 2329, n. 2), del codice civile possa essere effettuato presso un istituto di credito diverso da quello di emissione prescrivendo le relative cautele in ordine alla tutela dei terzi;

e) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;

f) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2629 del codice civile agli amministratori, ai promotori, ai fondatori e ai soci che nel caso di acquisto di beni da parte della società — previsto dall'articolo 11 della direttiva — esagerano fraudolentemente la valutazione dei beni stessi;

g) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2621 del codice civile agli amministratori e ai direttori generali che distribuiscano acconti sui dividendi in misura superiore a quella consentita dall'articolo 15.2, lettera b) della direttiva, in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o della situazione contabile prevista dall'articolo 15.2, lettera a) della direttiva, ovvero in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un progetto falsi;

h) prevedere tra le ipotesi punite dall'articolo 2621, n. 2), del codice civile, anche il caso di distribuzione di acconti sui dividendi quando costituisca una lesione dell'integrità patrimoniale e manchi la certificazione del bilancio per l'esercizio cui l'acconto si riferisce;

i) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del codice civile alla violazione, da parte degli amministratori, dell'articolo 2359-bis del codice civile, nonché degli obblighi e dei divieti conseguenti alla introduzione delle modifiche rese necessarie dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della direttiva in tema di acquisto di azioni proprie;

l) apportare le modificazioni necessarie per il coordinamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva.

Il decreto di cui al comma precedente è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni, si procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.